CAMERA DEI DEPUTATI N. 2604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NANIA

Norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 29 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il risultato del *referendum* del 18 aprile sulla legge elettorale del Senato della Repubblica ha un significato chiaro ed incontestabile: gli italiani hanno scelto il sistema elettorale maggioritario. Se, però, il percorso da seguire è in linea di massima tracciato per la legge che interessa il Senato della Repubblica, lo stesso non può dirsi per la riforma elettorale che riguarda la Camera dei deputati dove è possibile migliorare ed anche correggere alcuni effetti distorisivi che discendono dal meccanismo maggioritario referendario.

Il professor Giuliano Urbani su *Il Giornale* del 24 aprile 1993 si poneva il problema degli effetti distorisivi che derivano da un sistema elettorale maggioritario secco, « all'inglese », applicato automaticamente al « caso italiano » parlando, appunto, di « soluzione zoppa ».

Più esattamente il professor Urbani scriveva:

« E se chiediamo lumi una ragione c'è. Perché i soli elementi solidi e concreti che sono al momento disponibili ... dicono infatti che l'elettorato italiano è oggi profondamente diviso in tre principali aree politiche. Con un nord dove prevale la Lega, un centro dove prevale il PDS e un sud dove prevale (o prevaleva) la DC: tutti viaggianti attorno al 30 per cento dei voti nelle rispettive aree. Cosa comporta tutto ciò, in concreto ? Una conseguenza, in particolare: con il sistema all'inglese sarebbe altamente probabile la formazione di un Parlamento dominato da tre partiti "regionali" (più frammenti vari: che conterebbero però soltanto come tali). Un Parlamento cioè che, per comporre qualche maggioranza di governo, dovrebbe mettere assieme almeno una di queste tre coali-

zioni: DC più PDS; oppure PDS più Lega; ovvero DC più Lega. Attenzione. Ne deriverebbe una sorta di tavolino a tre zampe irregolari e perciò inesorabilmente condannato a ripetere gran parte delle vicende che speravamo, invece, di esserci lasciati dietro le spalle: governi di coalizione, coalizioni instabili, coalizioni percorse da un'infinità di "correnti" (più o meno inclini a cambiare di volta in volta alleanza, al fine di acquistare così più potere e più privilegi) ... ».

Ora, se quanto sostenuto dal professor Urbani è vero, ad avviso del proponente è vero soprattutto perché la nostra è una società politicamente eterogenea dove allo stato è impossibile pensare o tanto meno imporre per legge una competizione bipartitica o comunque bipolare; si tratta di intervenire legislativamente per garantire l'entrata in vigore di una legge maggioritaria che risolva più problemi di quanti ne crea e che pertanto raggiunga i seguenti obiettivi:

1) consentire all'elettore di scegliere direttamente con il voto « chi » governerà dopo il voto;

2) attribuire a « chi » arriva primo la maggioranza, e più, dei seggi;

3) assegnare la maggioranza, e più, dei seggi con un sistema elettorale maggioritario ed uninominale;

4) garantire una quota di seggi alle minoranze;

5) assegnare la quota dei seggi alle minoranze attraverso un sistema proporzionale corretto da una clausola di sbarramento che impedisca l'eccessiva frammentazione politica.

Con la presente proposta di legge il proponente intende sottoporre all'attenzione delle Camere una delle soluzioni possibili per raggiungere gli obiettivi indicati rispettando la scelta referendaria ed eliminando il rischio che:

a) da un sistema genericamente maggioritario non derivi una maggioranza certa di governo, come tale, scelta direttamente dagli elettori;

b) una divisione elettorale territoriale marcata produca effetti negativi sia sul governo sia sull'unità nazionale;

c) al cosiddetto recupero proporzionale partecipi anche « chi » vince.

A Costituzione vigente si propone, nel dettaglio, di obbligare le forze politiche ad indicare lo stesso candidato alla Presidenza del Consiglio se intendono presentarsi coalizzate al confronto elettorale; di mantenere separati il bacino elettorale di « chi » vince dal bacino elettorale di « chi » perde; di assegnare il 60 per cento dei seggi a chi vince ed il 40 per cento dei seggi a chi perde; di distribuire il 60 per cento dei seggi con criterio uninominale e maggioritario ed il 40 per cento dei seggi con criterio proporzionale; di utilizzare, quando occorre per la distribuzione dei seggi, il sistema dei mandati a compensazione; di introdurre, infine, una clausola di sbarramento al 5 per cento.

Onorevoli colleghi, è ben chiaro che la proposta di legge che si propone non rappresenta per il proponente la riforma istituzionale e costituzionale che occorre. Né la parte più significativa. Ci vuole ben altro, molto di più e di meglio, per fondare davvero una « Nuova Repubblica » presidenziale e a democrazia diretta.

La riforma elettorale, però, può rappresentare un primo passo verso il « nuovo », in attesa che ai cittadini sia consentito di dire, con un *referendum*, se vogliono lasciare in piedi l'impianto della Repubblica parlamentare o sostituirlo con quello della Repubblica presidenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Concorrenza tra sistema maggioritario e sistema proporzionale).

1. Ai fini delle elezioni per la Camera dei deputati, 378 deputati sono eletti in altrettanti collegi uninominali. Per l'elezione di tali deputati si adotta il sistema maggioritario, con doppio voto in unico turno, ed è eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti. I rimanenti 252 deputati sono dati per liste concorrenti, col sistema dei mandati di compensazione e con voto a preferenza unica, nell'ambito territoriale delle circoscrizioni esistenti alla data del 5 aprile 1992.

ART. 2.

(Distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni).

1. Il numero dei collegi uninominali e quello dei seggi riservati alle liste concorrenti in ogni circoscrizione plurinominale sono stabiliti in proporzione alle rispettive popolazioni quali risultano dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 3.

(Definizione degli ambiti territoriali dei collegi uninominali).

1. L'ambito territoriale dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 è definito in base ai seguenti criteri:

a) la popolazione di ciascun collegio non deve essere superiore o inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media della circoscrizione di appartenenza;

b) nessun collegio può includere territori esterni alla circoscrizione di appartenenza;

c) nella configurazione dei collegi uninominali deve essere rispettata il più possibile l'integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte;

d) ciascun collegio è determinato nel rispetto dei principi di contiguità territoriale, salvo i casi in cui ciò sia impossibile per motivi geografici.

ART. 4.

(Commissioni per le delimitazioni territoriali dei collegi).

1. La configurazione territoriale dei collegi e le successive modificazioni in relazione al mutare degli equilibri demografici sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni di commissioni costituite in ciascuna regione e composte da magistrati ordinari ed amministrativi e da docenti universitari in materie giuspubblicistiche.

2. I membri del Parlamento non possono in alcun caso far parte delle commissioni di cui al comma 1.

ART. 5.

(Candidature in un collegio uninominale ed in una circoscrizione plurinominale).

1. Nessuno può candidarsi in più di un collegio uninominale. È consentito presentare la propria candidatura in un collegio uninominale ed in una circoscrizione plurinominale.

ART. 6.

(Collegamento fra partiti, gruppi e movimenti politici diversi).

1. I partiti, gruppi e movimenti politici che hanno presentato separatamente e

con contrassegni diversi i propri candidati alle elezioni hanno facoltà di collegarsi fra loro al momento della presentazione delle candidature, ai fini dell'attribuzione della quota di maggioranza ai sensi dell'articolo 7.

2. Il collegamento di cui al comma 1 non è valido se non è contestualmente indicato un candidato comune alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale dichiarazione deve avere carattere di reciprocità e riguardare l'intero territorio nazionale.

ART. 7.

(Quota di maggioranza).

1. Al collegamento di cui all'articolo 6 che ottenga sul piano nazionale il maggior numero di voti di lista sono attribuiti 378 seggi, da distribuire fra i partiti, gruppi o movimenti politici che lo costituiscono, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 13.

2. La quota di maggioranza può essere attribuita anche ad un singolo partito, gruppo o movimento politico non collegato con altri.

ART. 8.

(Quota spettante alle minoranze).

1. I rimanenti 252 seggi sono distribuiti fra tutti gli altri partiti, gruppi o movimenti politici partecipanti alle elezioni, in base ai voti di lista ottenuti sul piano nazionale, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14.

ART. 9.

(Clausola di sbarramento).

1. Non sono attribuiti seggi ai partiti, gruppi o movimenti politici che ottengano meno del 5 per cento dei voti validi sul piano nazionale.

2. I candidati con lo stesso contrassegno che in totale non abbiano raggiunto la maggioranza richiesta possono essere eletti soltanto con il sistema maggioritario.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai partiti, gruppi o movimenti politici che si sono collegati fra loro ai sensi dell'articolo 6, ma i voti ottenuti sono comunque conteggiati ai fini dell'attribuzione della quota di maggioranza di cui all'articolo 7.

ART. 10.

(Scheda elettorale).

1. La scheda per le elezioni per la Camera dei deputati è divisa verticalmente in due riquadri di eguali dimensioni:

a) il riquadro di sinistra reca in alto la dicitura « sistema maggioritario » e contiene il contrassegno e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale;

b) il riquadro di destra reca in alto la dicitura « compensazione proporzionale, quota di maggioranza ed indicazione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri », e contiene contrassegni che devono essere presenti anche nel riquadro di sinistra, senza che nessun nuovo contrassegno possa essere aggiunto, e ai quali corrisponde una lista di candidati in numero pari a quello dei seggi riservati alle liste concorrenti che spettano alla circoscrizione plurinominale. In basso sono resi noti i vincoli di coalizione con i rispettivi candidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 11.

(Modalità del voto).

1. L'elettore può esprimere due voti, uno per il sistema maggioritario e l'altro per la redistribuzione proporzionale dei seggi eventualmente non attribuiti. I due voti possono essere dati anche a contrassegni diversi.

2. È facoltà dell'elettore votare soltanto apponendo la propria preferenza in un riquadro e astenersi dal votare nel secondo. In tal caso, il voto esplica effetti limitati dalla preferenza effettivamente indicata.

ART. 12.

(Proclamazione degli eletti con il sistema maggioritario).

1. Al termine dello spoglio delle schede, in ciascun collegio l'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi e, in caso di parità dei voti, procede a sorteggio tra i candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

2. Il candidato più votato è proclamato eletto anche in mancanza di qualsiasi dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 6.

3. Avvenuta la proclamazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale trasmette i dati relativi a tutti i candidati all'ufficio centrale nazionale.

ART. 13.

(Assegnazione della quota di maggioranza e distribuzione dei mandati di compensazione).

1. L'ufficio centrale nazionale, esaminati i verbali trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali, assegna 378 seggi alla coalizione che abbia ottenuto complessivamente il maggior numero di voti di lista, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, e distribuisce i mandati di compensazione fra i gruppi di candidati con lo stesso contrassegno all'interno della coalizione stessa.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio centrale nazionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo, sommando i voti ottenuti dalle rispettive liste di candidati nelle circoscrizioni plurinominali;

b) somma le cifre elettorali dei gruppi ammessi alla ripartizione dei mandati di compensazione;

c) divide la cifra così ottenuta per 378;

d) divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo ammesso alla ripartizione dei mandati di compensazione per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera *c)*. Il risultato di tale divisione indicherà per ogni gruppo il numero dei seggi teoricamente ad esso spettanti in base ai voti ottenuti. I seggi residui vengono attribuiti ai più alti resti. In caso di parità si ricorre a sorteggio;

e) sottrae dal numero dei seggi teoricamente spettanti a ciascun gruppo il numero dei candidati del gruppo stesso eventualmente già proclamati eletti in sede circoscrizionale, ottenendo il numero dei mandati di compensazione cui ciascun gruppo ha eventualmente titolo.

2. Qualora la sottrazione di cui alla lettera *e)* del comma 1 dia per risultato un numero negativo, il gruppo cui fanno capo i candidati collegati ha diritto a mantenere la sovrarappresentazione ottenuta.

ART. 14.

(Distribuzione dei mandati di compensazione destinati alle minoranze).

1. L'ufficio centrale nazionale riserva 252 seggi a tutti i gruppi con il medesimo contrassegno che non abbiano beneficiato della quota di maggioranza.

2. L'ufficio centrale nazionale distribuisce i relativi mandati di compensazione con procedimento identico a quello di cui all'articolo 13 utilizzando la cifra « 252 ».

ART. 15.

(Riduzione della quota di maggioranza).

1. Qualora il numero dei deputati eletti con il sistema maggioritario nell'ambito

delle liste di minoranza risulti tale da oltrepassare la quota di seggi alle minoranze stesse riservati dall'articolo 14, è in pari misura ridotto il peso numerico della quota di maggioranza di cui all'articolo 13.

ART. 16.

(Ripartizione dei mandati di compensazione fra le circoscrizioni plurinominali).

1. I mandati di compensazione spettanti sul piano nazionale alle liste di candidati con lo stesso contrassegno si suddividono fra le circoscrizioni plurinominali in proporzione alle cifre elettorali circoscrizionali delle liste stesse.

2. Per la distribuzione territoriale dei mandati di compensazione si divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste con lo stesso contrassegno per il numero di mandati di compensazione ad esso spettanti; si divide poi ciascuna cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente così ottenuto, stabilendo in tal modo il numero di mandati di compensazione spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione. I seggi residui sono attribuiti ai più alti resti e, in caso di parità, si procede a sorteggio.

3. Il metodo di ripartizione territoriale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica sia ai mandati di compensazione spettanti ai gruppi di liste con lo stesso contrassegno facenti parte della coalizione vincente sia ai mandati spettanti alle minoranze. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusione di quei gruppi la cui cifra elettorale nazionale risulti al di sotto del livello previsto dalla clausola di sbarramento di cui al comma 1 dell'articolo 9.

ART. 17.

(Proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio centrale nazionale).

1. L'ufficio centrale nazionale proclama eletti, in corrispondenza al numero dei mandati di compensazione spettanti a

ciascuna lista in ambito circoscrizionale, i candidati che, nell'ambito delle rispettive liste, abbiano conseguito il maggior numero di voti di preferenza.

2. Se un candidato risulti eletto sia con il sistema maggioritario sia con la compensazione proporzionale, è proclamato nell'ambito del collegio uninominale, mentre il primo dei non eletti della lista cui egli appartiene subentra al suo posto.

ART. 18.

(Elezioni suppletive).

1. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un deputato proclamato eletto con il sistema maggioritario si procede ad elezioni suppletive, indette dal Presidente della Repubblica nella prima domenica successiva alla scadenza del trentesimo giorno da quello in cui il seggio, per qualsiasi ragione, si è reso vacante. L'elezione e la proclamazione dell'eletto avvengono con le stesse modalità di cui all'articolo 12.

2. L'esito delle elezioni suppletive in nessun caso modifica la ripartizione dei mandati di compensazione operati all'inizio della legislatura.